



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 10

del 10 aprile 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TASI –
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Domenico ALLOISIO	X	=
3	Paolo CERIA	X	=
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	=
5	Enrico COLONNA	=	X
6	Luigi BOTTARO	X	=
7	Giulia LAGORIO	X	=
8	Renato BELLINGERI	X	=
9	Anna Maria BERGO	X	=
10	Manuela MASSONE	X	=
11	Marco Stefano TRAVERSO	X	=
		10	1

Fra gli assenti si è giustificato il consigliere sig. Enrico Colonna

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su Relazione del Sindaco

PREMESSO che la Legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote TASI 2019 si deve tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell' IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2018, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che per il 2019 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- la legge di stabilità 2016, ha previsto dal 1.01.2016, l'esonero per le abitazioni principali della TASI, con il conseguente rimborso a cura dello Stato che viene fatto confluire nel Fondo di Solidarietà comunale.

VISTO il comma 1133, lettera b) della legge di bilancio 2019, consente ai Comuni di confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del Consiglio Comunale. Con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono quindi confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del Consiglio Comunale, a tal fine modificando l'articolo 1, comma 28 della legge di stabilità 2016.

PRESO ATTO che nella Legge di Bilancio 2019, (L. 145/2018), non è stata confermata la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumenti delle aliquote dei tributi locali di cui al comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, ed autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. il 2 febbraio 2019, n. 28 con il quale, il termine per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 e confermata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA, la deliberazione del Commissario, con i poteri del Consiglio comunale, n.7 del 10.03.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 37, legge di bilancio 2018, veniva disposto di mantenere per l'anno 2018, diversificate e invariate le tariffe, aliquote e detrazioni, in vigore nel precedente anno, dei tributi comunali per ciascuno dei territori degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, interessati dalla fusione ed estinti con l'istituzione del nuovo Comune di Cassano Spinola con Legge regionale del 5.04.2019, n. 4, a far data dal 1.01.2018, confermata con deliberazioni del Consiglio comunale, n.11 e n. 12 del 31.07.2018, di approvazione, rispettivamente del DUP aggiornato e del Bilancio di previsione 2018-2020, sottolineando l'intento dell'Amministrazione di provvedere a far data dal 1.01.2019, ad una riduzione della fiscalità locale;

RITENUTO, su proposta della Giunta comunale, di unificare, nell'ambito del territorio del neo istituito Comune di Cassano Spinola, le tariffe, aliquote e detrazioni, dei tributi comunali in vigore nel precedente anno, a decorrere dal 1.01.2019;

DATO ATTO che sulla base della bozza di bilancio di previsione 2019-2021 e relativi documenti programmatici, approvati con deliberazione della Giunta comunale n.15 del 20.03.2019, le aliquote TASI e relative detrazioni sono determinate per l'anno 2019, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA TASI Per mille	DETRAZIONE €.	RIDUZIONI
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1 A/8 e A/9 (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	2,5	0,0	0,0
Per tutti gli immobili	0,0		
Fabbricati rurali ad uso strumentali (esclusi dall'IMU a norma c.708 art. 1 Legge 147/2013 mentre sono assoggettabili alla TASI per max 1 per mille)	1,0	0,0	0,0
Abitazioni principali e abitazioni equiparate alle principali (ai sensi dell'art. 11 del Capitolo I del Regolamento IUC)	Esenzione ai sensi della legge di stabilità 2016		

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato in data odierna con precedente deliberazione n. 8;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO l'art. 13 comma 13- bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni (D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012 e sostituito da art.10 D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013) il quale recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/9/1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze-dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, dal Responsabile dell'Area finanziaria, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

RILEVATO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ha espresso parere favorevole, congiuntamente al parere sul bilancio di previsione 2019-2021;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n. 3 (Bergo Anna Maria, Massone Manuela, Traverso Marco Stefano) resi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per quanto illustrato in premessa, per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni della TASI nelle misure di seguito riportate, che trovano applicazione nell'ambito del territorio del neo istituito Comune di Cassano Spinola (dal 1.01.2018) con Legge Regionale 5.04.2017, n. 4, a seguito di fusione degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, a far data dal 01.01.2019:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUTA TASI Per mille	DETRAZIONE €.	RIDUZIONI
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1 A/8 e A/9 (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	2,5	0,0	0.0
Per tutti gli immobili	0,0		
Fabbricati rurali ad uso strumentali (esclusi dall'IMU a norma c.708 art. 1 Legge 147/2013 mentre sono assoggettabili alla TASI per max 1 per mille)	1,0	0,0	0,0
Abitazioni principali e abitazioni equiparate alle principali (ai sensi dell'art. 11 del Capitolo I del Regolamento IUC)	Esenzione ai sensi della legge di stabilità 2016		

2. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI, si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo medesimo;

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e trasmettere la stessa mediante invio telematico, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021;

5. DI DICHIARARE, ad unanimità di voti, resi con successiva e separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì _____

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il

Cassano Spinola, lì _____

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **16 APRILE 2019** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **16 APRILE 2019**

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
